



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 66 in data 30.06.2021 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023 – AGGIORNAMENTO E MODIFICA

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRENTA** del mese di giugno alle ore **17:45** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente
INVERNIZZI PIETRO	Presente

Totale presenti: **3**

Totale assenti: **0**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ING. **VILLANI GUGLIELMO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL SINDACO

in apertura di seduta prende atto che, a seguito dell'appello effettuato dal Segretario comunale, risultano presenti in audio-video conferenza e trovandosi presso la Sede comunale il Sindaco Ing. Guglielmo Villani, l'Assessore Vittorio Ettore Malvezzi e il Segretario Comunale Dott. Paolo Pepe, nonché in audio-videoconferenza trovandosi in luogo diverso dalla Sede comunale il Vice Sindaco Pietro Invernizzi;

Il Sindaco accerta che le condizioni del collegamento rendono possibile identificare con certezza tutti i Soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Il Sindaco rammenta a tutti i Componenti che devono essere assicurate le condizioni di svolgimento in forma segreta della riunione; in particolare:

- a) il sonoro e la visione della riunione devono restare inaccessibili a soggetti estranei alla Giunta;
- b) non devono essere lasciati incustoditi o accessibili a terzi gli strumenti elettronici mentre è in corso la riunione;
- c) non devono essere divulgate o cedute a terzi le credenziali di autenticazione agli strumenti di connessione utilizzati, ricevendone conferma dai Partecipanti alla riunione;

Accerta che è assicurato lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e succ. mod. ed integr.;

Da atto che il luogo della riunione della Giunta si considera convenzionalmente presso la consueta Aula presso la Sede istituzionale del Comune di Ozzero, in Piazza Vittorio Veneto n. 2.

Il Segretario Comunale, all'inizio della seduta, rammenta gli obblighi di astensione ai sensi dell'art. 78 comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed integr. in relazione ai punti iscritti all'odierno ordine del giorno. Nessuno di Presenti dichiara la sussistenza di obblighi di astensione.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata assunta ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. risultano presenti in audio-video conferenza e trovandosi presso la Sede comunale il Sindaco Ing. Guglielmo Villani, l'Assessore Vittorio Ettore Malvezzi e il Segretario Comunale Dott. Paolo Pepe, nonché in audio-videoconferenza trovandosi in luogo diverso dalla Sede comunale il Vice Sindaco Pietro Invernizzi;

DATO ATTO che sono state effettuati i richiami in tema di segretezza dello svolgimento della riunione della Giunta comunale e che tutti i Componenti si sono impegnati in tal senso;

DATO ATTO che il luogo della riunione della Giunta si considera convenzionalmente presso la consueta Aula presso la Sede istituzionale del Comune di Ozzero, in Piazza Vittorio Veneto n. 2;

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria

autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: "per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente".

Dato atto pertanto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 23.09.2020 con la quale è stata approvata la proposta di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021 – 2023, nella quale è presente tra le altre programmazioni, quella del fabbisogno del personale 2021 - 2023.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.04.2021 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 16.06.2021 è stato nel frattempo approvato il Rendiconto della gestione dell'anno 2020.

Considerato che la Corte dei conti (cfr., ex multis, Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, deliberazione 55/2020/PAR), ritiene che nell'ambito dell'applicazione delle nuove regole assunzionali dei comuni di cui all'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e successivo decreto attuativo 17 marzo 2020, gli enti debbano attenersi al principio del costante aggiornamento del dato contabile, riferendosi, ai fini della verifica del rispetto della norma, all'ultimo rendiconto della gestione approvato in ordine di tempo al momento dell'avviamento delle diverse azioni assunzionali.

Ritenuto che sia opportuno, pertanto, procedere all'aggiornamento della programmazione dei fabbisogni del triennio 2021/2023, alla luce dei dati contabili di spesa di personale ed entrate correnti derivanti dal rendiconto dell'anno 2020, per verificarne l'incidenza sul rapporto di sostenibilità finanziaria del Comune e per valutare le eventuali conseguenze sugli spazi assunzionali dell'ente.

Atteso che è necessario individuare, e per effetto dell'aggiornamento contabile di cui sopra parzialmente rideterminare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti sia le facoltà assunzionali per questo ente secondo la nuova disciplina, così articolate:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) capacità assunzionali a tempo indeterminato;
- C) spesa per lavoro flessibile;
- D) effettuazione di progressioni verticali.

Richiamato in via espressa l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modificato dall'art. 1, comma 853, della legge 160/2019 nonché dall'art. 17, comma 1-ter della legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, disponendo che: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in

aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Ribadito che le previsioni dei decreti in esame modificano sostanzialmente il quadro di riferimento in tema di definizione della capacità assunzionale dei comuni, prevedendo in sintesi:

- 1) Che per individuare la propria capacità assunzionale di competenza i comuni devono determinare, per ciascun anno, il rapporto percentuale tra la spesa di personale rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati. Queste vanno ridotte dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede previsionale nell'ultima delle tre annualità, eventualmente assestato;
- 2) Che tale percentuale va comparata con i valori soglia previsti nelle Tabelle 1 e 3 del decreto ministeriale attuativo, al fine di collocare l'ente in una delle tre fasce determinate dai valori percentuali di riferimento in funzione della classe demografica di appartenenza;
- 3) Che secondo il proprio posizionamento rispetto alle soglie anzidette l'ente assume diverse conseguenze in termini di capacità assunzionale, ovvero:
 - i comuni il cui rapporto si colloca sotto la soglia percentuale individuata in Tabella 1 possono assumere utilizzando la capacità concessa dall'art. 33, comma 2, in aggiunta agli eventuali resti della capacità assunzionale degli ultimi 5 anni (ex art. 14-bis del d.l. 4/2019 convertito in legge 26/2019), fino al raggiungimento della soglia stessa; le assunzioni effettuate utilizzando la capacità aggiuntiva derivante dall'applicazione del decreto sono poste in deroga al vincolo di spesa per il personale in valore assoluto di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006;
 - i comuni che si collocano tra i valori soglia percentuali individuati nella Tabella 1 e nella Tabella 3 del decreto attuativo mantengono il turnover c.d. "ordinario", ma debbono contestualmente garantire che il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti dell'anno corrente non sia superiore al medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato;
 - i comuni che si collocano al di sopra della soglia percentuale individuata in Tabella 3 mantengono l'ordinaria capacità di assumere, ma devono programmare un rientro (anche attraverso un incremento delle entrate correnti) al di sotto della soglia stessa entro l'anno 2025. In caso non raggiungano tale obiettivo, applicano un turnover ridotto del 30% a decorrere da tale anno e fino al conseguimento del valore soglia anzidetto;
- 4) Che l'effettuazione di nuove assunzioni, per gli enti che si collocano nella fascia più bassa, è comunque subordinata al rispetto di una ulteriore percentuale, individuata in Tabella 2 del decreto ministeriale attuativo, che contiene progressivamente l'incremento di spesa, anno per anno, rispetto a quella del 2018;
- 5) Che se dispongono di capacità assunzionale residua, relativa ai 5 anni precedenti, i comuni collocati nella fascia più bassa possono disporre secondo le regole di cui all'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e s.m.i., in aggiunta a quella determinata secondo le percentuali di incremento previste in Tabella 2, fermo il limite percentuale complessivo di cui alla Tabella 1.

Ricostruita, pertanto, la situazione dell'ente, alla luce delle norme vigenti, come segue:

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
---	--

	<p>seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) lettera abrogata;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
--	--

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 425.103,81;

Evidenziato che l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020, dispone che "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; e che, pertanto, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante l'utilizzo della capacità assunzionale concessa in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e s.m.i. potrà essere escluso dal computo del limite di spesa in valore assoluto.

B) Capacità assunzionali

B1. Normativa

Richiamate le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

- Art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Art. 1, comma 479, lett. d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;
- Art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e relativo decreto attuativo DM 17/03/2020.

B2. Verifica situazione dell'Ente

Verificato, in applicazione delle regole introdotte dal richiamato articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo, effettuando il calcolo con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2018, 2019 e 2020 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2020 per la spesa di personale, come da prospetto di calcolo Allegato A) alla presente Deliberazione, che:

- 1) Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti pari al 24,82%
- 2) Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 28,60% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 32,60%;

- 3) Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2021/2023 con riferimento all'annualità 2021, di Euro 56.776,12;
- 4) Non ricorre l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018 (che risulta pari a Euro 337.323,89), previsto in Tabella 2 del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, che produrrebbe un incremento superiore a quello di cui alla Tabella 1, risultando perciò inammissibile;
- 5) Il Comune dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020 per Euro 25.580,71, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della Tabella 2 summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente alternativi, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando il d.m., e che restano accantonati per eventuali futuri utilizzi fino al 2024;
- 6) In conclusione, il Comune deve mantenere a riferimento, quale limite per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato a valle dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2020, il parametro "soglia" determinato dalla soglia costituita ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, c.d. Tabella 1, che ammonta complessivamente ad una spesa di personale insuperabile di Euro 429.027,51.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 23 del 24.02.2021, di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, nella quale si sono previste le seguenti azioni assunzionali:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO anno 2021:

- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile cat. D a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Servizio Finanziario, a tempo pieno e indeterminato, attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di procedura concorsuale;
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile cat. D a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Servizio Amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di procedura concorsuale;

Ritenuto pertanto di modificare ed integrare quanto previsto nel PTFP 2021/2023 di cui alla summenzionata delibera di G.C. n. 23 del 24.02.2021, aggiornando lo stesso ai dati del rendiconto della Gestione 2020 approvato, e confermando le seguenti azioni assunzionali:

ASSUNZIONI PREVISTE:

anno 2021:

- n. 1 Istruttore Direttivo amministrativo-contabile - cat. D a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Servizio Finanziario da reclutare, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, attraverso verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per l'effettuazione di scorrimento delle medesime, ovvero, se tale opzione non fosse disponibile, attraverso procedura concorsuale pubblica;
- n. 1 Istruttore Direttivo amministrativo-contabile - cat. D a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Servizio Amministrativo da reclutare, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, attraverso verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per l'effettuazione di scorrimento delle medesime, ovvero, se tale opzione non fosse disponibile, attraverso procedura concorsuale pubblica.

Rilevato che, includendo le assunzioni già effettuate, quelle programmate nel Piano dei fabbisogni di cui alla delibera di G.C. n. 23/2021, confermate come sopra illustrato, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2021 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE 2020 Euro 372.251,39 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 56.776,12 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 429.027,51 ≥ SPESA DI PERSONALE 2021 Euro 427.136,83

Dato atto che il dato della spesa di personale 2021 è stato determinato in considerazione del dato contabile inserito in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 che teneva in considerazione delle cessazioni verificatesi e delle assunzioni programmate;

Atteso che la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;

Ritenuto, per le annualità successive, di confermare quanto segue:

anno 2022:

- si prevede di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020;

anno 2023:

- si prevede di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020;

Ritenuto di confermare quanto previsto con le richiamata deliberazione di G.C. 23 del 24.02.2021 in tema di lavoro flessibile e progressioni verticali.

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale.

Ribadito che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Responsabili attraverso le quali si giunge alle seguenti conclusioni:

- non sono individuate situazioni di eccedenza o soprannumero nell'Ente

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2018;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020, tenendo conto della deroga al rispetto del limite di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/219 e s.m.i.;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 24/02/2021 il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023;

- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008.

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

Atteso che il presente atto è stato inviato al Revisore dei Conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, confermata con Verbale n. 16 del 29/06/2021;

Visto il d.lgs.267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Segretario Comunale,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di approvare l'aggiornamento e modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023, alla luce dell'approvazione del Rendiconto della gestione dell'anno 2020 e del conseguente aggiornamento dei dati contabili necessari alla verifica del rispetto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019, e s.m.i., nonché del relativo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020, prevedendo le azioni seguenti, a conferma e integrazione di quanto previsto con precedente deliberazione di G.C. n. 23/2021:

AZIONI ASSUNZIONALI:

n. 1 Istruttore Direttivo amministrativo-contabile - cat. D a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Servizio Finanziario da reclutare, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, attraverso verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per l'effettuazione di scorrimento delle medesime, ovvero, se tale opzione non fosse disponibile, attraverso procedura concorsuale pubblica;

n. 1 Istruttore Direttivo amministrativo-contabile - cat. D a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Servizio Amministrativo da reclutare, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, attraverso verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per l'effettuazione di scorrimento delle medesime, ovvero, se tale opzione non fosse disponibile, attraverso procedura concorsuale pubblica.

anno 2022:

si prevede di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020;

anno 2023:

si prevede di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020;

3. Di confermare quanto previsto con la richiamata deliberazione di G.C. 23 del 24.02.2021 in tema di lavoro flessibile e progressioni verticali.

4. Di rilevare, per la verifica della compatibilità e della sostenibilità finanziaria della programmazione su specificata, quanto segue:

- il Comune di Ozero ha proceduto all'aggiornamento del calcolo disposto dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., nonché dal d.m. 17 marzo 2020 attuativo delle disposizioni in tema di capacità assunzionali dei comuni, alla luce dei dati del rendiconto della gestione dell'anno 2020 approvato, verificando di collocarsi entro la soglia di "virtuosità";

- lo spazio assunzionale disponibile per l'effettuazione di nuove assunzioni, a incremento della spesa di personale registrata nel rendiconto della gestione dell'anno 2020, in applicazione della Tabella 1 dell'articolo 4 del d.m. 17 marzo 2020 è pari ad Euro 56.776,12, dettagliati nell'Allegato A), costituente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- tenuto conto delle assunzioni di cui sopra, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2021 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE 2020 Euro 372.251,39 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 56.776,12 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 429.027,51 ≥ SPESA DI PERSONALE 2021 Euro 427.136,83

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;

5. le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano inoltre il limite di spesa potenziale massima identificato nel tetto di contenimento della spesa di personale previsto all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, e in particolare:

- il limite ex art. 1, comma 557, della legge 296/2006 (spesa media del triennio 2011/2013) ammonta ad € 425.103,81;

- la spesa prevista nell'anno 2021, incluse le assunzioni programmate nel presente atto deliberativo, ammonta ad Euro 412.208,88;

6. Di dare atto che la dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto è definita come dal prospetto Allegato B), anch'esso costituente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

7. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2021-2023.

8. Di dare atto che il presente atto è stato inviato al Revisore dei Conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, confermata con Verbale n. 16 del 29/06/2021;

9. Di provvedere ad inviare l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Segretario Comunale,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Numeratore	-	372.251,39	-	-	-
Denominatore	-	1.500.096,20	1.057.971,25	512.358,67	-
Percentuale Tabella 1	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%
Valore massimo teorico	-	56.776,12	302.579,78	146.534,58	-
TOTALE TABELLA 1	-	429.027,51	302.579,78	146.534,58	-
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2					
PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	
Spese di personale 2018	337.323,89	337.323,89	337.323,89	337.323,89	337.323,89
Percentuale di Tabella 2	23%	29%	33%	34%	35%
Valore massimo teorico	77.584,49	97.823,93	111.316,88	114.690,12	118.063,36
TOTALE TABELLA 2	414.908,38	435.147,82	448.640,77	452.014,01	455.387,25
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	28.580,71	28.580,71	28.580,71	28.580,71	28.580,71
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)					
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	365.904,60	365.904,60	365.904,60	365.904,60	365.904,60
<i>di cui resti</i>	28.580,71	28.580,71	28.580,71	28.580,71	28.580,71
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	414.908,38	435.147,82	448.640,77	452.014,01	455.387,25
<i>di cui maggiori spazi</i>	77.584,49	97.823,93	111.316,88	114.690,12	118.063,36
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	414.908,38	435.147,82	448.640,77	452.014,01	455.387,25
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	77.584,49	97.823,93	111.316,88	114.690,12	118.063,36
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2					
PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	
Somma per assunzioni IN PIU a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	-	56.776,12	302.579,78	146.534,58	-
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO					
2020	2021	2022	2023	2023	
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	-	372.251,39	-	-	-
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	-	56.776,12	302.579,78	146.534,58	-
TOTALE ANNO	-	429.027,51	302.579,78	146.534,58	-

NB Attenzione per la simulazione degli anni futuri ai resti già utilizzati. La formula è impostata sui resti complessivi teorici.

LEGENDA
COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE
COLORE ROSA: CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA
COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE

Comune di Ozzero

Provincia di Milano

Organo di revisione economico-finanziaria

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023 – AGGIORNAMENTO E MODIFICA

Il sottoscritto dott. Panza Valentino Arturo, nominato revisore dei conti del Comune di Ozzero (MI) con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 28 dicembre 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, comma 8 Legge 448/01, chiamato pertanto ad esprimere un parere in merito alla proposta di delibera della Giunta comunale sopra indicata,

Esaminata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 – Aggiornamento e modifica";

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio ed allegata alla proposta di deliberazione in oggetto indicata;

Sentiti i chiarimenti forniti dal responsabile del servizio finanziario

Premesso che:

- In data 24 febbraio 2021 con delibera della Giunta Comunale n. 23 era stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023 relativamente alla quale il sottoscritto revisore aveva espresso parere favorevole con verbale n. 4/2021;
- La corte dei conti (cfr., *ex multis*, Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, deliberazione 55/2020/PAR), ritiene che nell'ambito dell'applicazione delle nuove regole assunzionali dei comuni di cui all'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e successivo decreto attuativo 17 marzo 2020, gli enti debbano attenersi al principio del costante aggiornamento del dato contabile, riferendosi, ai fini della verifica del rispetto della norma, all'ultimo rendiconto della gestione approvato in ordine di tempo al momento dell'avviamento delle diverse azioni assunzionali;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento della programmazione dei fabbisogni del triennio 2021/2023, alla luce dei dati contabili di spesa di personale ed entrate correnti derivanti dal rendiconto dell'anno 2020, per verificarne l'incidenza sul rapporto di sostenibilità finanziaria del Comune e per valutare le eventuali conseguenze sugli spazi assunzionali dell'ente.

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra è necessario per l'Ente aggiornare e rideterminare, sia le limitazioni di spesa vigenti sia le facoltà assunzionali secondo la nuova disciplina, così articolate:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) capacità assunzionali a tempo indeterminato;
- C) spesa per lavoro flessibile;
- D) effettuazione di progressioni verticali.

Ricostruita, pertanto, la situazione dell'ente, alla luce delle norme vigenti come segue:

A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Normativa

L'obiettivo di contenimento delle spese di personale è un punto fermo della disciplina vincolistica ispirata al riequilibrio della finanza pubblica. Sulla base di tale vincolo le spese di personale sostenute nell'esercizio di gestione non devono superare l'importo sostenuto nell'arco temporale assunto come riferimento dal legislatore. Il limite da rispettare, per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti è costituito dal corrispondente ammontare derivante dalla media 2011/2013 (in modo non scorrevole) sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della L. n. 296/2006

Situazione dell'ente

Preso atto che è stata abrogata la lettera a) all'art 1 comma 557 della L. n. 296/2006, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater L. 296/2006 è pari a € 425.103,81 come risulta dalla tabella sottostante.

Spesa di personale in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 296/2006			
Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Valore medio
€ 415.824,72	€ 430.975,43	€ 428.511,27	425.103,81

B) CAPACITÀ ASSUNZIONALI**Normativa**

Al fine di individuare le capacità assunzionali dell'ente si richiamano:

- Art. 3 comma 5 D.L. 90/2014;
- Art. 3 comma 5-sexies D.L. 470/2014;
- l'art. 33, comma 2 D.L. 34/2019, entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 17/03/2020.

In sostanza le nuove previsioni dei decreti in esame prevedono che:

- il valore soglia del rapporto del personale dei Comuni rispetto alle entrate correnti non deve essere superiore alle percentuali determinate dalla Tabella 1 del D.M. attuativo che per i comuni con una popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti è pari al 28,6%;
- i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate non superiore al valore soglia;
- in via transitoria, fino al 31/12/2024, i Comuni seppur al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente, per assunzioni a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore ad ulteriori valori percentuali indicati in Tabella 2 del medesimo Decreto e che per i Comuni con una popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti è del 23% per il 2020, 29% per il 2021, 33% per il 2022, 34% per il 2023, 35% per il 2024;
- per il periodo 2020-2024 i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti fermo restando il limite di cui alla Tabella 1;
- i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia individuati dalla Tabella 3 del più volte citato D.M. adottano un percorso di graduale riduzione annuale fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia. Tale valore per i Comuni con una popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti è del 32,6%. Laddove tale obiettivo non sia raggiunto, l'Ente applicherà un turnover ridotto del 30% fino al conseguimento del valore soglia anzidetto.

Va evidenziato che l'art. 7 comma 1, del D.M. attuativo 17 marzo 2020 dispone che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto degli art. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562 della L 296/2006.

Situazione dell'Ente

Spese personale dipendente (come da rendiconto 2020)		€ 372.251,39	(A)
Entrate Correnti al netto del FCDE			
2020	€ 1.537.076,01		
2019	€ 1.636.837,73		
2018	€ 1.887.690,27		
- FCDE iniziale	€ - 187.105,14		
Media delle Entrate del triennio al netto del FCDE		€ 1.500.096,20	(B)
Rapporto percentuale tra spese ed entrate		24,82%	(A/B)
Valore soglia delle spese personale rispetto alla media delle entrate – Tabella 1 D.M. attuativo		28,60%	(C)
Valore massimo teorico spese personale (B*C)		€ 429.027,51	(D)
Margine per capacità assunzionale		€ 56.776,12	(D-A)

Sulla base della documentazione raccolta e di quanto esposto nella tabella, il Comune si colloca al di sotto della soglia prevista dalla Tabella 1 del D.M. attuativo, disponendo di un margine di capacità occupazionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2021/2023, con riferimento all'annualità 2021 di € 56.776,12.

Il Comune dispone altresì di € 25.580,71 per resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che in via prudenziale non vengono applicati e restano accantonati, in caso di futuri possibili utilizzi, fino all'anno 2024.

Vista la delibera di Giunta n. 23 del 24/02/2021 modificata ed integrata con i dati aggiornati al rendiconto 2020 confermando le seguenti assunzioni previste:

- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile cat. D a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Servizio Finanziario, da reclutare, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, attraverso verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per l'effettuazione di scorrimento delle medesime, ovvero, se tale opzione non fosse disponibile, attraverso procedura concorsuale pubblica;
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile cat. D a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Servizio Amministrativo, da reclutare, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, attraverso verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per l'effettuazione di scorrimento delle medesime, ovvero, se tale opzione non fosse disponibile, attraverso procedura concorsuale pubblica

Rilevato che la spesa di personale 2021 inserita nel bilancio di previsione 2021/2023, determinata in considerazione delle assunzioni programmate, è pari ad € 427.136,83, la stessa si colloca al di sotto del limite calcolato di € 429.027,51

Relativamente alle annualità successive 2021-2022 viene previsto di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal D.M. 17 marzo 2020

C) LAVORO FLESSIBILE

Si rimanda a quanto già previsto con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 24/02/2021.

D) PROGRESSIONI VERTICALI

Si rimanda a quanto già previsto con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 24/02/2021.

CONCLUSIONI

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001,

Richiamato l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del d.l. 90/2014

Dato atto che

- la spesa di personale, sulla base dei dati aggiornati al rendiconto 2020, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, tenendo conto della deroga al rispetto del limite di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e s.m.i.;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 24/02/2021 il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione, dando atto che non si rileva alcuna eccedenza di personale come da relazioni dei Responsabili dei servizi;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro i termini previsti;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- l'ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008 in caso di mancato rispetto delle previsioni di legge;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

ESPRIME

Per quanto sopra esposto **PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 267/2000 relativamente alla congruità, coerenza ed attendibilità della proposta di delibera della Giunta Comunale "Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 – Aggiornamento e modifica".

29 giugno 2021

Il Revisore Unico



(Dott. Panza Valentino Arturo)

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023 –
AGGIORNAMENTO E MODIFICA

PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO MARELLI CHIARA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO MARELLI CHIARA

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

favorevole

contrario

N o t e o m o t i v a z i o n i d i p a r e r e c o n t r a r i o :

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to VILLANI GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

-
- Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 19/07/2021 prot. n. 4149.)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addi, **19/07/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addi, 19/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
